

## TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciottesima Sezione civile

Il Giudice dott.ssa Roberta Nocella,

visti gli atti della causa n. R.G. 49409/2022,

rilevato che lo straniero, cittadino egiziano, secondo la documentazione in atti, ha inoltrato domanda di protezione internazionale prima di essere trattenuto: segnatamente la presentazione è avvenuta presso la Questura di Viterbo come risulta dallo stesso decreto di trattenimento emesso da quest'ultima il 19.07.2022 (a tale fine si sottolinea la presenza in atti dell'invito, da parte di tale Questura, al ricorrente a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione al fine di formalizzare l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data 23.03.2022 con appuntamento all'8.06.2022). Pertanto si applica la fattispecie di cui all'art. 14, co. V TUI (richiamato dalla prima parte dell'art. 6 comma V del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 e succ. mod.), secondo cui, ove lo straniero abbia presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale prima di essere trattenuto, la durata iniziale della misura e pari a 30 giorni prorogabili, come d'altronde richiesto dalla stessa Questura di Viterbo il 19.07.2022;

che è del tutto irrilevante che tale durata non sia stata specificata nel primo decreto di convalida del trattenimento come sarebbe irrilevante, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, persino l'espresso errore (ove, cioè, fosse stato convalidato il trattenimento per 60 giorni), come correttamente sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 2457 del 2021 (prodotta dalla difesa del ricorrente), secondo la cui massima "La tempestività della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, a suo tempo convalidato in attesa dell'esame della domanda di protezione internazionale...dev'essere valutata, a prescindere dalla scadenza del periodo di trattenimento inizialmente convalidato o prorogato, tenendo

conto della durata massima del trattenimento, o della relativa proroga, consentita dalla legge. Tale verifica non è preclusa dalla mancata impugnazione della convalida o della proroga...";

rilevato che nel caso di specie la richiesta di proroga è stata avanzata dalla Questura di Roma solo in data 14.09.2022, e quindi di certo tardivamente, considerato che la convalida del trattenimento era datata 22.07.2022;

## P.Q.M.

visto l'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e l'art. 14 co. V del d.lgs. n. 286 del 1998,

non convalida la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, li 16.09.2022

Il Giudice

dott.ssa Roberta Nocella